

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 3232**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

**dal Ministro dell'economia e delle finanze**

(SINISCALCO)

**dal Ministro delle politiche agricole e forestali**

(ALEMANNO)

**e dal Ministro delle attività prodottive**

(MARZANO)

**di concerto col Ministro per le politiche comunitarie**

(BUTTIGLIONE)

**e col Ministro per gli affari regionali**

(LA LOGGIA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 2004**

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004,  
n.280, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di  
settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni  
settori della pubblica amministrazione

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	9
Allegato .....	»	11
Disegno di legge .....	»	14
Decreto-legge .....	»	15

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 contiene norme volte a far fronte alla grave crisi di mercato che negli ultimi mesi ha colpito numerosi comparti agricoli, determinata in gran parte dall'anomalo andamento stagionale, e che vede la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, compresa l'uva da tavola, attestarsi su livelli di prezzo estremamente bassi anche rispetto al mero costo di produzione.

Si tratta di un fenomeno particolarmente grave e contingente che rischia, in caso di mancato immediato intervento pubblico, di estromettere definitivamente dal mercato migliaia di imprese agricole con conseguenze sociali notevoli, soprattutto nelle aree sottoutilizzate. Per far fronte alla crisi, le disposizioni, dopo aver normato cosa debba intendersi per grave crisi di mercato, propongono misure compensative analoghe a quelle rivolte agli imprenditori colpiti da calamità naturali, nonché interventi di mercato operati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nell'ambito di quanto già previsto dalla normativa di riferimento in materia (decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165). Sono altresì previste misure a sostegno delle assicurazioni in agricoltura, nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo n. 102 del 2004.

Nel dettaglio:

il comma 1 interviene definendo cosa debba intendersi per grave crisi di mercato nel settore agricolo. In analogia con quanto già previsto nell'organizzazione comune di mercato dell'ortofrutta (regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, e successive modificazioni), viene prevista una soglia che fa scattare l'intervento pubblico di sostegno, soglia fissata quando

il prezzo medio unitario rilevato dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, su base mensile, è inferiore del trenta per cento del prezzo medio unitario del triennio precedente. La dichiarazione di grave crisi di mercato è operata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e consente l'attivazione delle procedure di sostegno compensativo già previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 per le imprese agricole colpite da calamità naturale;

il comma 2 disciplina le modalità di accesso ai benefici previsti dal Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori - per le imprese operanti nei territori e nei settori interessati dalla dichiarazione di stato di grave crisi di mercato. Al fine di dare immediatezza all'esecuzione degli interventi previsti, la dichiarazione di stato di grave crisi di mercato consente subito alle regioni di attivare gli interventi compensativi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Inoltre, è stata prevista l'applicazione, per gli imprenditori colpiti da stato di grave crisi di mercato, dell'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto del contribuente, anche con riferimento al versamento dei contributi previdenziali. Si evidenzia come tale previsione sia già parzialmente ricompresa nella normativa citata dello Statuto del contribuente; viene qui estesa anche al versamento dei contributi previdenziali, fermo restando che la sospensione o il differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari e previdenziali non dovrà determinare uno slittamento dei relativi versamenti all'anno successivo a quello in cui sono dovuti;

il comma 3 dispone il blocco della possibilità di accesso ai contributi recati sotto forma di credito d'imposta in agricoltura, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. Conseguentemente, le disponibilità residue a valere sull'ammontare di 175 milioni di euro previsto per l'anno 2004 vengono destinate al contributo dello Stato in favore delle polizze assicurative per l'anno 2004 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Ciò in quanto, a seguito della riforma del Fondo di solidarietà nazionale operata con il citato decreto legislativo n. 102 del 2004, che ha ristretto gli interventi compensativi alle sole colture non assicurabili, l'ammontare delle polizze assicurative accese dagli imprenditori agricoli è fortemente aumentato. Essendo rimasto invariato (100 milioni di euro) lo stanziamento 2004 previsto a contributo di dette polizze, gli imprenditori agricoli riceverebbero un contributo ben più basso che in passato, vanificando la portata della riforma. Di ciò, peraltro, ha preso atto lo stesso disegno di legge finanziaria 2005, prevedendo all'articolo 15 l'aumento dello stanziamento da 100 a 150 milioni di euro destinato, appunto, al contributo statale alle polizze assicurative;

il comma 4 assegna all'AGEA per gli interventi nazionali di mercato (ritiri e altre misure ammesse dall'UE) la somma di 30,519 milioni di euro, con la quale attivare interventi straordinari nel settore ortofrutti-colo e dell'uva da tavola;

il comma 5 assegna all'AGEA l'ulteriore somma di 10 milioni di euro per gli interventi di natura strutturale connessi all'esercizio della funzione di organismo di intervento nazionale, nonchè per il corretto adempimento degli obblighi posti in capo ad AGEA per la funzione di organismo pagatore. L'Agenzia, si ricorda, è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli

adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonchè degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOGA. In conseguenza della decisione del Governo italiano di attuare le misure recate dalla riforma della politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, a partire dal 1° gennaio 2005, occorre assicurare all'AGEA le risorse aggiuntive per il potenziamento strutturale dell'Ente alla luce delle ulteriori funzioni ad essa assegnate dalla normativa nazionale e comunitaria;

il comma 6 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il progetto di intervento è stato notificato con nota n. 29 del 10 novembre 2004 alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato dell'Unione europea.

L'articolo 2 contiene norme dirette a modificare le disposizioni che disciplinano l'erogazione delle agevolazioni relative alla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Tale modifica trova fondamento nella necessità ed urgenza di ottimizzare gli interventi già approvati al fine di accelerare gli investimenti e le erogazioni, utilizzando al massimo le risorse comunitarie che cofinanziano la legge predetta.

Gli aiuti per il sostegno ai programmi di investimenti delle imprese industriali nelle aree depresse di cui alla legge n. 488 del 1992 costituiscono, infatti, la misura più rilevante fra quelle inserite nel Programma Operativo Nazionale «Sviluppo Imprenditoriale Locale» Ob. 1 2000-2006 (PON).

La Commissione europea ha imposto per il PON il raggiungimento di una spesa, entro la fine del 2004, di almeno 3.374 milioni di euro per quanto attiene le operazioni cofinanziate dal FESR. Il mancato raggiungimento di tale livello di spesa comporta il disimpegno della somma corrispondente, vale

a dire la riduzione del volume di risorse disponibili per il PON, a favore d'altri Stati membri che abbiano speso più della dotazione loro assegnata.

La spesa ora raggiunta con le operazioni già in essere cofinanziate dal PON ammonta a circa 2.700 milioni di euro, perciò nelle prossime settimane si devono aggiungere spese per circa 700 milioni di euro al fine di scongiurare il disimpegno di risorse comunitarie.

I prevedibili incrementi di spesa fino a metà dicembre per le attività già in corso sono stimabili in circa 200 milioni di euro. Restano ancora circa 500 milioni di euro di spesa da maturare con nuove iniziative.

Il Ministero delle attività produttive ha intrapreso, da qualche tempo, una significativa gamma d'azioni volte a sensibilizzare il sistema banche-imprese sulla necessità di accelerare gli investimenti e le relative erogazioni, nonché sul concreto rischio di perdite di risorse cofinanziate (quali azioni di sollecito nei confronti di tutte le imprese agevolate che non hanno ancora richiesto le erogazioni, indicazioni procedurali alle banche concessionarie volte allo snellimento delle procedure d'erogazioni). Ulteriori iniziative sono state assunte per ottenere nuove spese certificabili entro la fine dell'anno. Dette iniziative in corso, sulla base delle ultime verifiche del Ministero, comporteranno un incremento d'erogazioni che non raggiungerà complessivamente i 400 milioni di euro e non consentirà conseguentemente di coprire integralmente la predetta quota di 700 milioni di ulteriore spesa.

Al fine di scongiurare la significativa perdita di risorse comunitarie, si ritiene indispensabile intervenire con un decreto-legge che valga a consentire una più celere procedura di rendicontazione ed erogazione di risorse a valere sulla legge n. 488 del 1992, modificando ed integrando le procedure vigenti.

La straordinaria necessità dell'intervento in via di decretazione d'urgenza è determi-

nata dall'esigenza di non perdere risorse comunitarie già impegnate con le misure del PON atteso che tutte le azioni già intraprese non consentiranno comunque di scongiurare un parziale disimpegno di risorse.

Nell'attuale congiuntura economica nazionale la perdita delle risorse comunitarie frenerebbe ulteriormente lo sviluppo delle aree obiettivo 1 cui sono destinate e potrebbe addirittura compromettere il concreto finanziamento di iniziative già approvate, per le quali difficilmente potrebbero essere reperite quote di risorse nazionali sostitutive da destinare al soddisfacimento dei diritti acquisiti dalle imprese a seguito della concessione delle agevolazioni.

Va poi aggiunto che i tempi necessari a reperire risorse nazionali sostitutive di quelle comunitarie si tradurrebbero in ritardi per l'erogazione alle imprese operanti nelle aree predette con grave pregiudizio per il proseguimento dei programmi intrapresi dalle stesse. Nell'attuale situazione economica detto ritardo comporta anche gravi rischi per la stabilità economica finanziaria delle imprese che non vedrebbero rientrare, nei tempi da esse preventivati, le quote di contributo che supportano spese già sostenute.

Si ritiene necessario, inoltre, che le nuove norme per accelerare le erogazioni entrino in vigore in tempi ristrettissimi tali da consentire, dopo la loro pubblicazione e, comunque, entro dicembre 2004, la presentazione da parte delle imprese delle istanze d'erogazione a valere sulla legge n. 488 del 1992. Solo in tal modo il Ministero delle attività produttive e gli istituti convenzionati potranno istruire le nuove istanze ed effettuare le erogazioni entro il 2004.

La norma proposta al fine di ottenere l'accelerazione di spesa a valere sulla legge n. 488 del 1992 modifica, per i soli programmi cofinanziati agevolati a valere sui tre bandi (ottavo, undicesimo, quattordicesimo) interessati alle rendicontazioni del

PON, le norme vigenti dettate per la rendicontazione ed erogazione delle agevolazioni.

Premesso che la normativa vigente consente alle imprese di rendicontare le spese sostenute in due ovvero tre quote annuali, subordinando la richiesta di erogazione al raggiungimento di quote di investimento predefinite, il comma 1 consente alle imprese beneficiarie di programmi cofinanziati di richiedere, entro il 10 dicembre 2004, l'erogazione anche nel caso in cui non abbiano ancora raggiunto la quota di spesa necessaria per presentare lo stato di avanzamento sulla base della vigente normativa.

In tale modo il Ministero potrà erogare le spese «intermedie» sostenute dalle imprese fra le erogazioni scandite dalle attuali procedure, ottenendo il doppio effetto di rendicontare le stesse all'UE e di innescare meccanismi di accelerazione degli investimenti successivi da parte delle imprese, che potranno disporre, anticipatamente rispetto a quanto da esse stesse previsto, di una quota di agevolazione (in sintesi: se l'impresa ha già ottenuto l'erogazione prevista per il 1° gennaio 2003, ma non ancora raggiunto i due terzi dell'investimento che gli avrebbero consentito l'erogazione della seconda quota fin dal 1° gennaio 2004, potrà richiedere, entro il 10 dicembre 2004, l'erogazione parziale della II quota commisurata alla spesa effettivamente sostenuta alla data di richiesta).

Il comma 2 prevede la possibilità di erogare la quota finale sulla base di dichiarazioni dell'impresa, indipendentemente, cioè, dalla presentazione della più complessa documentazione finale di spesa richiesta dall'attuale normativa, la cui predisposizione ed il cui esame rallenterebbero l'erogazione stessa. Rimane, comunque, fermo l'obbligo di presentare la documentazione richiesta per certificare la corrispondenza degli investimenti realizzati. L'ultimo periodo del medesimo comma 2, per i programmi di minore importo (quelli inferiori a tre miliardi di lire o equivalente in euro), accelera i tempi per l'ottenimento dell'erogazione finale che

deve, comunque, intervenire entro sei mesi dall'invio da parte dell'istituto istruttore al Ministero della rendicontazione finale prodotta dall'impresa.

Si sottolinea, infine, che la norma non comporta alcun onere aggiuntivo, nè minori entrate, a carico del bilancio dello Stato, nè incide in alcun modo sulle risorse spettanti ad altre amministrazioni. Al contrario, evita che si debbano reperire risorse statali per sostituire quelle comunitarie disimpegnate.

L'articolo 3 è volto a chiarire in via definitiva che la successione intervenuta tra la soppressa azienda universitaria Umberto I e l'omonima azienda ospedaliera ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n.341 del 1° ottobre 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n.453, come interpretato dall'articolo 8-*sexies* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n.186, non consente di porre a carico della nuova azienda ospedaliera debiti relativi ad obbligazioni contrattuali sorte prima della istituzione della predetta azienda ospedaliera. La definizione di tali rapporti è infatti rimessa dalla stessa disciplina normativa ad una apposita gestione liquidatoria, affidata ad un commissario ad *hoc*.

La disposizione riporta quindi alla gestione liquidatoria crediti che invece si vorrebbero far gravare sulla nuova azienda ospedaliera e sui quali si è sviluppata una azione esecutiva che, allo stato, determina un grave *vulnus* all'operatività dell'azienda, non consentendo il perseguimento dei fini che ne hanno resa necessaria l'istituzione.

La norma non comporta oneri aggiuntivi, nè minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

Nell'articolo 4, il comma 1 intende chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Tale comma consente alle amministrazioni statali di conferire, a tempo determi-

nato ed entro determinati limiti, gli incarichi dirigenziali di cui ai commi da 1 a 5 dello stesso articolo 19 a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale. La norma in esame, già applicata da amministrazioni statali secondo la linea interpretativa che ora viene definita, ha dato luogo recentemente ad alcune difficoltà interpretative in ordine alla possibilità di conferire i predetti incarichi, oltre che a soggetti esterni, anche a soggetti interni all'amministrazione. La disposizione interpretativa, pertanto, precisa che tali incarichi possono essere conferiti anche a soggetti interni all'amministrazione che conferisce l'incarico ed in particolare a dirigenti e a funzionari di ruolo dell'amministrazione stessa.

L'urgenza consegue alla necessità di garantire una uniforme interpretazione, anche alla luce della pendenza di numerose procedure di nomina e di contenzioso presso la Corte dei conti, che, di fatto, paralizza l'operatività di taluni settori della pubblica amministrazione.

Il comma 2 fissa in tre anni il periodo necessario per consentire ai dirigenti di seconda fascia, che ricoprono incarichi dirigenziali di livello generale, il transito nella prima fascia. Tale modifica si rende necessaria per dare coerenza al sistema normativo delineato dalla disciplina sulla dirigenza statale a seguito delle modifiche operate dalla legge 15 luglio 2002, n. 145. Il periodo necessario per il transito nella prima fascia, infatti, viene ora determinato in tre anni, in linea con quanto disposto dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 3 della citata legge n. 145 del 2002, che prevede che la durata degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale non può eccedere il termine di tre anni.

L'urgenza è determinata dalla necessità di fronteggiare lo stato di disagio e di incertezza della dirigenza interessata, la quale vede compromessa la possibilità della stabilizzazione dell'incarico, e la eventuale dispa-

rità di trattamento tra tali soggetti e quelli beneficiari dell'introduzione della norma in via ordinaria.

Entrambe le disposizioni non comportano oneri aggiuntivi, nè minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

La disposizione dell'articolo 5 riguarda l'utilizzo dei fondi stanziati per il finanziamento del Programma Eurofighter; in particolare, la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha istituito un limite d'impegno quindicennale di 100 Meuro (1.500 Meuro complessivi) con decorrenza 2004 per il finanziamento delle attività relative al velivolo Eurofighter. La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), con l'articolo 4, comma 177, al fine di contenere il debito pubblico, ha bloccato il ricorso al meccanismo dei mutui (accollo con ammortamento a totale carico dello Stato) impedendo di fatto l'applicazione di quanto stabilito dalla Convenzione interministeriale Attività produttive, Economia e Difesa, volta alla attualizzazione dei fondi per il finanziamento del Programma Eurofighter. Allo scopo di ovviare al blocco previsto dalla legge finanziaria 2004, si ritiene necessario ed urgente introdurre la disposizione in esame al fine di poter utilizzare i fondi destinati al Programma Eurofighter quali contributi pluriennali. Si evidenzia inoltre come tale blocco, introdotto dalla citata legge finanziaria 2004, rischia di comportare un grave disallineamento produttivo tra l'Italia e gli altri *partners* europei del Programma stesso.

La norma non comporta oneri aggiuntivi, nè minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 6 intende ovviare a gravi problemi di funzionamento determinati da talune misure di contenimento della spesa pubblica introdotte con il decreto-legge n. 168 del 2004 ed in particolare salvaguardare l'esercizio di peculiari funzioni di supporto allo svolgimento del ruolo istituzionale dei Ministri senza portafoglio.

La norma, nel confermare la riduzione degli stanziamenti iscritti nella finanziaria 2004, prevede l'esclusione dall'applicazione dei vincoli di spesa in materia di conferimento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza recati dall'articolo 1, comma 9 del predetto decreto-legge, delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri affidate a Ministri senza portafoglio. Si tratta di attività strettamente strumentali all'esercizio del ruolo istituzionale di questi soggetti. L'esclusione proposta, che, con ogni evi-

denza, si fonda sulla medesima ratio alla base della esclusione già contenuta nel decreto-legge per gli enti di ricerca e le università, costituisce per le strutture in questione una condizione necessaria per il corretto e pieno adempimento delle proprie funzioni, subordinatamente al previsto provvedimento motivato.

La norma non comporta oneri aggiuntivi, nè minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.



## RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1, comma 1, definisce cosa debba intendersi per grave crisi di mercato nel settore agricolo. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, definisce sulla base dei parametri forniti da ISMEA, lo stato di grave crisi di mercato. La predetta dichiarazione ha riflessi sotto il profilo degli oneri a carico del bilancio dello Stato per quanto riguarda l'attuazione del comma 2, dove viene prevista l'attivazione delle procedure di sostegno compensativo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004.

Al riguardo, si fa presente che gli interventi compensativi di cui al citato articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 sono attivabili «nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili» (articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004), risorse che sono predefinite dalla legge finanziaria, come previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004.

In definitiva, l'intervento compensativo di cui al comma 2 viene effettuato nell'ambito delle disponibilità recate dal Fondo di solidarietà nazionale, disponibilità il cui utilizzo è operato di concerto con le regioni. Non vi sono pertanto oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato.

Inoltre, è stata prevista l'applicazione, per gli imprenditori colpiti da stato grave crisi di mercato, dell'articolo 9 della legge n. 212 del 2000 in materia di statuto del contribuente, anche con riferimento al versamento dei contributi previdenziali, fermo restando che la sospensione o il differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari e previdenziali non dovrà determinare uno slittamento dei relativi versamenti all'anno successivo a quello in cui sono dovuti.

Il comma 3 prevede una diversa destinazione delle risorse per l'anno 2004 ancora inutilizzate per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 (credito d'imposta in agricoltura). In particolare i fondi disponibili sono assegnati al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Non vi sono oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato trattandosi di una diversa destinazione di spesa.

Il comma 4, assegna all'AGEA per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, la somma di 30,519 milioni di euro. Al relativo onere si provvede quanto a 17,6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa derivante dagli oneri connessi alla nuova definizione di imprenditore agricolo recata dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e quanto a 12,919 milioni di euro mediante cor-

rispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 68 del 19 aprile 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 del 2002.

Si tratta di una riduzione di autorizzazioni di spesa non utilizzate e di natura compatibile con gli interventi.

Il comma 5 assegna all'AGEA per la realizzazione di interventi strutturali connessi alla sua funzione di organismo di intervento nazionale e di organismo pagatore e di coordinamento, l'ulteriore somma di 10 milioni di euro. La copertura finanziaria viene assicurata mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 27 marzo 2001, n. 122, che prevedeva, per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale per le aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, approvato con deliberazione del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, un'ulteriore spesa di 41,3 milioni di euro. Tale disponibilità, anche a seguito dei rilievi comunitari sul regime di aiuti previsto dalla citata delibera CIPE, è ancora presente sul bilancio del Ministero delle politiche agricole e forestali e pertanto la norme dispone che l'importo di 10 milioni di euro venga riversato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale poi essere assegnato ad AGEA.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,  
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE  
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  
amministrazioni pubbliche.**

...*Omissis*...

Art. 23. *Ruolo dei dirigenti*

(Art. 23 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 15 del  
D.Lgs. n. 80 del 1998, e successivamente modificato dall'art. 8 del  
D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

2. È assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'articolo 30 del presente decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.

...*Omissis*...

Legge 24 dicembre 2003, n. 350

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).**

...*Omissis*...

Art. 4. *Finanziamento agli investimenti*

...*Omissis*...

177. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere come contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalità alternative, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti. La quota di concorso è fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro competente.

...*Omissis*...

Decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191

**Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.**

Art. 1. *Interventi correttivi di finanza pubblica.*

...*Omissis*...

9. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2001 e 2002, ridotta del 15 per cento. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di

eventi straordinari. In ogni caso va preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli organi di revisione di ciascun ente. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a totale partecipazione pubblica, adottano le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al presente comma. Le predette direttive sono comunicate in via preventiva alla Corte dei conti. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli organismi collegiali previsti per legge o per regolamento, ovvero dichiarati comunque indispensabili ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 29 novembre 2004 n. 280, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2004 (\*).*

**Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare norme volte a fronteggiare la crisi intervenuta in alcuni settori economici e ad assicurare la funzionalità di alcuni settori della pubblica amministrazione, nonché a corrispondere a pressanti esigenze sociali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Stato di grave crisi di mercato e interventi urgenti a sostegno del settore agricolo)*

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è dichiarato lo stato di grave crisi di mercato per le produzioni di cui all'allegato 1 del Trattato istitutivo della Comunità europea, per le quali il prezzo medio unitario rilevato ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, su base mensile, sia inferiore del trenta per cento del prezzo medio unitario del triennio precedente.

---

(\*) Vedi, inoltre, il successivo Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 1° dicembre 2004.

2. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, le cui produzioni sono colpite da grave crisi di mercato ai sensi del comma 1, possono accedere ai benefici di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori - di cui all'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Ai predetti imprenditori agricoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riferimento ai versamenti degli oneri previdenziali, fermo restando che la sospensione o il differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari e previdenziali non dovrà determinare uno slittamento dei relativi versamenti all'anno successivo a quello in cui sono dovuti.

3. Per l'anno 2004 sono ricevibili le domande per l'accesso al contributo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, comunque presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stanziamenti di cui al comma 5 del predetto articolo 11 non utilizzati alla predetta data, sono destinati al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

4. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è assegnata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'anno 2004, l'ulteriore somma di 30,519 milioni di euro. Al relativo onere si provvede, quanto a 17,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e, quanto a 12,919 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118. A tale fine il predetto importo di 12,919 milioni di euro viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per gli interventi strutturali connessi alle funzioni di cui al comma 4, è assegnata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'anno 2004, l'ulteriore somma di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 27 marzo 2001, n. 122. A tale fine, il predetto importo di 10 milioni di euro viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



## Articolo 2.

*(Norme per accelerare l'erogazione dei contributi nelle aree depresse)*

1. Fermo restando il tetto dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse comunitarie che assistono i contributi concessi a valere sui bandi di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, limitatamente ai bandi ottavo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 9 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 2001, undicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 12 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2002, e quattordicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 27 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 105 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2003, alle imprese i cui programmi possiedono i requisiti di ammissibilità al cofinanziamento dell'Unione europea e che ne facciano richiesta entro il 10 dicembre 2004, fatti salvi i vigenti criteri e modalità di calcolo, nonché le modalità e le procedure di erogazione dei predetti contributi, può essere effettuata l'erogazione parziale delle quote di contributo delle quali sono maturate le disponibilità, in proporzione alla parte di investimenti effettivamente realizzati. L'erogazione parziale dell'ultima quota di contributo è decurtata di una somma pari al dieci per cento del contributo concesso.

2. Per i programmi di cui al comma 1, per i quali l'impresa abbia ultimato gli investimenti, l'erogazione dell'ultima quota del contributo avviene indipendentemente dalla presentazione della documentazione finale di spesa, fermo restando l'obbligo di presentare detta documentazione nei tempi prescritti dall'articolo 9, comma 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni. Per i programmi di investimento di cui al medesimo articolo 9, comma 6, il periodo di nove mesi di cui all'articolo 10, comma 6, dello stesso decreto è ridotto a sei mesi.

## Articolo 3.

*(Controversie relative alla soppressa azienda universitaria  
Policlinico Umberto I)*

1. I decreti di ingiunzione di cui all'articolo 641 del codice di procedura civile divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, sono inefficaci nei confronti dell'azienda ospeda-

liera Policlinico Umberto I, qualora gli stessi siano relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 341 del 1999, come interpretato dall'articolo 8-*sexies* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

2. I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di cui al comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d'ufficio.

3. Nelle azioni esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui al comma 1, alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I subentra il commissario di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453.

#### Articolo 4.

##### *(Incarichi dirigenziali)*

1. L'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli incarichi di funzione dirigenziale ivi previsti possono essere conferiti anche a dirigenti e a funzionari dell'area funzionale C laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle che conferiscono gli incarichi. Se l'incarico riguarda pubblici dipendenti con contratto a tempo determinato, il contratto è sospeso per la durata dell'incarico e riprende vigore alla conclusione dell'incarico stesso purchè sussistano esigenze per la sua prosecuzione.

2. All'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre».

#### Articolo 5.

##### *(Forniture di interesse nazionale)*

1. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

*a)* al primo periodo, dopo le parole: «contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti» sono inserite le seguenti: «, di forniture di interesse nazionale»;

*b)* dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I contributi, compresi gli eventuali atti di delega all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono essere compresi nell'ambito di procedure concorsuali, anche straordinarie.».

## Articolo 6.

*(Modifiche al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito,  
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191)*

1. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando l'invarianza della spesa complessiva gravante sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i centri di responsabilità amministrativa afferenti ai Ministri senza portafoglio il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali previa adozione di un motivato provvedimento da parte del Ministro competente.».

## Articolo 7

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 2004.

CIAMPI

BERLUSCONI - SINISCALCO - ALEMANNI  
- MARZANO - BUTTIGLIONE - LA  
LOGGIA

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

